



cstf020003@istruzione.it
cstf020003@pec.istruzione.it
www.itiscastrovillari.edu.it
C.F. 83000750782
Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
(AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CCNL 2016-18)**

A.S. 2019/2020

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il giorno 25 del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 10.20, presso i locali dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Castrovillari, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 22 del CCNL del Comparto scuola 2016 -2018,

- VISTA** la Legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
- VISTO** il D. Lgs. 31/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Quadro 07/08/1998 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** l'Accordo Integrativo Nazionale del 10 ottobre 1999, concernente i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero;
- VISTO** il C.C.N.L. 2016-18 del personale del comparto scuola;
- VISTO** il CCDD Calabria concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- VISTO** il CCDD Calabria concernente i criteri per la fruizione del diritto allo studio;
- VISTO** il D. I. 28/08/2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- VISTO** il D.Lgs. 150/09

tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico pro-tempore prof.ssa Rossana Perri

PARTE SINDACALE

RSU:	MARINO FRANCESCA	per Flc CGIL
	MERENNA EUGENIO	per SAB
	MORCIANO GIOVANNI	per SAB

RAPPRESENTANZA TERRITORIALE:

Sig.ra De Filpo Filomena per SNALS Confsal

è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. FERMI" di via Piero della Francesca s.n.c. - Castrovillari, che si compone dei cinque sotto specificati titoli:

1. TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
2. TITOLO II: RELAZIONI SINDACALI, DIRITTI SINDACALI E SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
3. TITOLO III: GESTIONE DELLE RISORSE E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO
4. TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
5. TITOLO V: NORME FINALI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE - DECORRENZA - DURATA

- a. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e A.T.A. in servizio nell'Istituto "E. Fermi" di Castrovillari con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
- b. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Si procederà sempre alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- c. Le modifiche, anche parziali, del contratto saranno comunque possibili nel corso della validità, su proposta di un contraente.
- d. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL comparto scuola 2016-2018 e del D.lgs. 150/09.

ART. 2

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE

- a. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- b. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma precedente, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. In detto periodo restano sospesi tutti i provvedimenti attinenti la clausola da interpretare. Nel caso si raggiunga un accordo, la nuova interpretazione sostituisce la clausola controversa dal momento in cui è stato raggiunto e siglato l'accordo.

TITOLO II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

ART. 1

OBIETTIVI E STRUMENTI

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione scolastica, della RSU e delle Organizzazioni Sindacali, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali dell'Istituto si tiene conto delle delibere degli Organi Collegiali per quanto di competenza. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali e costituiscono impegno reciproco delle parti contraenti.

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- a) per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico oppure la persona che lo sostituisce;
- b) per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'istituzione Scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie dei C.C.N.L. nella persona del segretario provinciale o di un suo delegato.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono fruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 2

RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE

1. Gli incontri per la contrattazione sono sempre convocati dal Dirigente scolastico sia direttamente che su richiesta della RSU. All'avvio della contrattazione le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni trattanti. Il dirigente scolastico, dopo la firma del contratto integrativo, ne cura la diffusione tra il personale, nei modi dettati dal D. Lgs. 150/09.
2. Tra il Dirigente Scolastico, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola viene concordato il seguente calendario di massima (soggetto alle inevitabili variazioni scaturenti dalle tempistiche MIUR-MEF) per le informazioni sulle materie oggetto di contrattazione e/o di informazione:
 - Nella prima decade del mese di settembre e nel mese di ottobre viene data informazione preventiva annuale
 - Nel mese di febbraio-marzo-aprile: proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto docenti ed ATA (i tempi sono legati alle operazioni di competenza dell'ATP di Cosenza)

- Nel mese di luglio-agosto: informazione successiva (soggetta comunque alle tempistiche MIUR-MEF di accredito del Fondo sui rispettivi capitoli)
3. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell'ambito delle sue prerogative: tali esperti non hanno comunque diritto di parola.
 4. Analogamente la RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell'incontro: tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.
 5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. L'avviso di convocazione per le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 2016-18 sarà inviato alle Segreterie Provinciali.
 6. Al termine dell'incontro è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.
 7. Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
 8. Gli incontri avverranno preferibilmente e se possibile al di fuori dell'orario di lavoro.
 9. Le intese raggiunte si intendono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU, salvo ricorso all'art. 40, co 3-ter del Dlgs 165/2001 (atto unilaterale del Dirigente Scolastico). Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai presenti aventi titolo.
 10. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo definita dalla delegazione trattante, una copia è inviata dal Dirigente Scolastico per il controllo ai Revisori dei conti, corredata dall'apposita relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e dalla relazione tecnico finanziaria del Direttore dei servizi generali amministrativi. I Revisori dei conti effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e sulla legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo. Trascorsi trenta giorni senza rilievi, il contratto integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti.
 11. Eventuali rilievi ostativi dei Revisori dei conti sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 4, ai fini della riapertura della contrattazione.
 12. Il Dirigente Scolastico provvede all'affissione all'Albo d'Istituto, in ogni sede, di copia delle intese siglate e alla pubblicazione sul sito web.

ART. 3

OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste **dall'articolo 22, comma 4, lett. c** del C.C.N.L. 2016-18:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

ART. 4

CONFRONTO E INFORMAZIONE (ART. 22, COMMI 8-9, LETT. B)

1. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 del CCNL:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di *burn-out*.
2. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

CAPO II

DIRITTI SINDACALI

ART. 5

ATTIVITÀ SINDACALI

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS hanno a disposizione un loro Albo Sindacale con una bacheca interna, situata nell'atrio d'ingresso della Scuola, in ognuna delle sedi, di cui sono responsabili; dispongono anche di una bacheca online sul sito ufficiale della Scuola.

L'affissione/caricamento del materiale e l'aggiornamento della bacheca saranno curate dalla RSU.

L'affissione del materiale inviato dalle OO.SS. via telematica è a cura dell'Amministrazione.

La RSU ha facoltà di utilizzo dei mezzi di comunicazione della Scuola ed è responsabile dei contenuti/materiali caricati/affissi/aggiornati e del fatto che essi non siano in contrasto con le norme vigenti, offensivi, lesivi e non rispettosi dei ruoli, delle persone e dell'Amministrazione né tanto meno inopportuni. In tal caso né risponderà nei modi, nei tempi e nelle sedi opportune.

ART. 6

ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO DI LAVORO

I componenti della RSU possono indire, per la propria istituzione scolastica, assemblee durante e fuori orario di lavoro della durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL art. 23.

La convocazione deve essere comunicata al Dirigente Scolastico almeno sei (6) giorni prima. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo d'Istituto e, contemporaneamente, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tramite circolare il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, da parte del personale in servizio nell'orario di assemblea sindacale è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. Essa deve essere resa almeno 3 giorni prima della convocazione (preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea), in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni o adeguamento delle stesse.

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale, il DSGA, verifica la disponibilità per stabilire la quota e i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi essenziali: vigilanza agli ingressi e centralino telefonico. Se non sussistono disponibilità si procede alla rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere.

Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

ART. 7

PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con modalità previste dalle norme vigenti in materia.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico direttamente dalle RSU, per la quota di propria spettanza, almeno 48 ore prima dell'utilizzo.

Il personale docente non può usufruire di permessi sindacali nelle ore in cui è impegnato in scrutini o esami.

I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi, e in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

Alla RSU spettano permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente scolastico. Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al successivo art. 11 spettano 40 ore di permesso retribuito per l'adempimento dei propri compiti (visione dei luoghi di lavoro, riunioni

durante l'orario d'obbligo inerenti all'incarico, ecc.).

ART. 8

APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. L'RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. All'RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
3. L'RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
4. L'RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL, cui si rimanda.
5. Il Dirigente Scolastico garantisce alla RSU la possibilità di consultare in ogni momento il documento per la prevenzione del rischio.
6. La RSU, entro 10 giorni dal suo insediamento, individua il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) e ne dà comunicazione scritta al DS e all'Albo sindacale; l'RLS accede a tutta la documentazione relativa all'attuazione del D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni.
7. L'RLS cura la diffusione dell'informazione fra i lavoratori e partecipa alle attività di formazione; accede a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato al fine di adempiere al suo compito.
8. L'RLS viene convocato in tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un suo intervento consultivo per la sicurezza, ed esercita le funzioni di controllo del rispetto delle norme previste dal Dlgs 106/09.
9. Gli incarichi previsti dal Dlgs 106/09 non possono essere rifiutati dal personale docente e ATA.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. L'RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. All'RSPP, se interno, compete un compenso attinto ai fondi appositamente assegnati dal MIUR (o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica)

Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget per ciascuna figura tradotto in ore, gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR (o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica – vd. **prospetto analitico allegato**).

ART. 9

DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DOCENTE - ATA

(Applicazione Legge 146/90)

I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al DS.

I docenti che non scioperano, nel caso in cui le lezioni possono essere regolari, si intendono in

servizio secondo il proprio orario giornaliero.

Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dall'Accordo Integrativo Nazionale del 08/11/99 e dalle attuali norme, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili, come previsto dall'Accordo Integrativo Nazionale.

Per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n°2 Assistenti amministrativi e n°2 Collaboratori scolastici nella sede utilizzata;

Per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione: n°2 Assistenti amministrativi e n°1 Collaboratore scolastico per ogni plesso sede d'esame e n. 2 per sede unica.

Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: DGSA, n°1 Assistente amministrativo e n°1 Collaboratore scolastico.

ART. 10

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATO

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Vista la complessità della scuola il contingente minimo non deve essere inferiore a: n. 3 unità per quanto concerne i collaboratori scolastici; n. 2 unità per quanto riguarda gli assistenti amministrativi; n. 1 unità per gli assistenti tecnici per ciascuna delle aree di appartenenza/3 indirizzi della Scuola (meccanica-meccatronica/elettronica-elettrotecnica/chimica dei materiali). Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'Albo della Scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

ART. 11

ASSEMBLEA CONSULTIVA

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire l'assemblea consultiva tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.

TITOLO III – CAPO I

GESTIONE DELLE RISORSE E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL F.I.S.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E/O AUSILIARIO

ART. 1

MODALITÀ RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN RELAZIONE AL PTOF, PIANO DELLE ATTIVITÀ PERSONALE ATA

Il piano delle attività, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della Scuola contenuti nel PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto, contiene:

- i compiti del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e degli Assistenti Amministrativi, con il relativo orario di servizio;
- l'organico, il piano orario di lavoro dei Collaboratori Scolastici;
- Avvertenze e istruzioni specifiche;

La procedura per la definizione del piano prevede:

- l'individuazione da parte del D.S.G.A. delle attività lavorative del personale e degli orari, sulla base delle direttive di massima del Dirigente Scolastico;

- la formulazione di una proposta complessiva in merito;
- l'adozione del piano da parte del Dirigente Scolastico, che dopo averne verificata la congruità e la funzionalità, in relazione agli obiettivi previsti nel PTOF e alle attività programmate dagli Organi collegiali, lo rende esecutivo;
- pubblicazione sul sito del Piano Annuale.

ART. 2

ORGANIZZAZIONE PER AREE DI APPARTENENZA

L'organico del personale ATA è suddiviso in tre aree:

- Amministrativa
- Tecnica
- Servizi

Il numero dei lavoratori per ogni area è quello previsto dall'organico di diritto distinto per profilo professionale.

I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa all'interno delle aree di Servizio. Per ogni area di Servizio sono puntualmente indicate le attività e le mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza.

ART. 3

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro ordinario è fissato in 36 ore settimanali, di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane per sei giorni, ed è funzionale all'orario di servizio e d'apertura all'utenza dell'istituzione scolastica.
2. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di n. 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all'ex art. 51 del C.C.N.L. 2006/09.
3. Per adeguare l'orario lavorativo alle esigenze di servizio e dell'apertura all'utenza, è opportuno ricorrere all'orario giornaliero flessibile di lavoro mediante anticipo o posticipo dell'entrata.
4. Per distribuire in modo equo i carichi di lavoro, è possibile ricorrere all'avvicendamento settimanale tra il personale impegnato in orario antimeridiano e quello in orario pomeridiano, qualora sia richiesto dagli interessati.
5. Gli orari individuali di lavoro, in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni OO.CC., distribuzione schede di valutazione, udienze periodiche genitori, operazioni d'inizio e chiusura anno scolastico, corsi di aggiornamento e altro, progetti previsti dal PTOF) potranno subire variazioni temporanee e periodiche ricorrendo alla programmazione dell'orario plurisettimanale, con recupero nei periodi di interruzione dell'attività scolastica.
6. Durante la sospensione dell'attività di docenza, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può accogliere le richieste del personale di fruire dell'orario antimeridiano, qualora non ci fossero necessità di apertura della scuola nel pomeriggio.

ART. 4

CHIUSURA PREFESTIVA

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive; tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dalla maggioranza del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato sul sito della scuola e comunicato all'USR, all'ATP e alle RSU.

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate con piano predisposto all'occorrenza, a meno che il personale non intenda estinguere il debito di lavoro con:

- * giorni di ferie o festività soppresse;
- * ore aggiuntive di lavoro non retribuite;

- * recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica;
- * ore destinate all'intensificazione del lavoro.

Per l'anno in corso, la chiusura della Scuola si effettua nei giorni seguenti:

- sabato 2 novembre 2019 Ponte
- martedì 24 dicembre 2019 - Vigilia di Natale
- martedì 31 dicembre 2019 - Vigilia di Capodanno
- sabato 4 gennaio 2020 - prefestivo Epifania
- sabato 11 aprile 2020 - Vigilia di Pasqua
- martedì 14 aprile 2020 - martedì successivo alla Pasquetta
- sabato 2 maggio 2020 - Ponte
- lunedì 1 giugno 2020 – Ponte
- sabato 18 e sabato 25 luglio 2020
- tutti i sabati di agosto
- venerdì 14 agosto 2020 - vigilia di Ferragosto

cui si aggiunge

- martedì di Carnevale

per un totale di **n. 16 giorni**.

ART. 5

CREDITI DI LAVORO

Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario in servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto e/o a riposi compensativi, previa formale autorizzazione da parte del DS e del DSGA.

Qualora, per indisponibilità dei fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, con i giorni di chiusura prefestiva e, successivamente, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 6

FORMAZIONE IN SERVIZIO

Dovrà essere favorito il diritto alla formazione. Come previsto dall'ex art. 63 del CCNL 2006/09, ordinariamente le iniziative formative si svolgono fuori dall'orario di servizio. Il D.S.G.A. procederà con comunicazione al Dirigente Scolastico a formalizzare il piano di formazione destinato a tutto il personale ATA dei profili esistenti nell'istituzione scolastica, che verrà inserito come progetto autonomo e dovrà necessariamente riguardare le tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della privacy, del codice di comportamento, delle innovazioni a livello normativo e tecnologico nel disbrigo delle pratiche amministrative.

ART. 7

ORE ECCEDENTI RISPETTO L'ORARIO D'OBBLIGO

1. Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, a fronte di individuazione delle esigenze di servizio e didattico-progettuali da parte del DS e del DSGA e per questo da essi autorizzate formalmente, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative,

saranno retribuite o, in alternativa, recuperate, su richiesta del dipendente, nel periodo di minore carico di lavoro o nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, entro e non oltre, comunque, il termine dell'anno scolastico nel quale sono state effettuate. In mancanza del recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono essere retribuite.

2. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
3. Gli assistenti tecnici effettueranno rientri pomeridiani per manutenzione straordinaria dei laboratori qualora se ne verifichi la necessità. Tali rientri saranno preventivamente e obbligatoriamente autorizzati.

ART. 8

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE - INCARICHI SPECIFICI

Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale A.T.A., non necessariamente oltre l'orario di servizio, richiedenti maggior impegno professionale.

Tali attività consistono in:

- a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e del servizio generale dell'unità scolastica;
- b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola-lavoro, reinserimento scolastico, ecc.);
- c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
- d) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.

Criteri utilizzazione personale

Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi soggetti a incentivazione sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

1. *disponibilità dell'interessato;*
2. *competenza specifica laddove richiesta;*
3. *anzianità di servizio*

Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, saranno retribuite con il Fondo di Istituto.

Relativamente agli incarichi intensivi di durata annuale, ivi compresi gli incarichi specifici, devono essere emanate dal Dirigente Scolastico apposite lettere di incarico. Nelle lettere di incarico devono essere riportati:

- i compiti da svolgere;
- il compenso spettante (anche espresso in ore convenzionali), laddove si conosca già al momento dell'incarico/nomina l'importo stabilito in contrattazione relativo alle specifiche mansioni.

La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo dovrà essere notificata all'interessato da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dovrà riportare l'impegno orario previsto.

Mensilmente devono essere predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore di straordinario prestate e del personale che le ha svolte. Tali prospetti devono essere affissi all'albo della scuola.

Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare nella scuola di cui all'ex art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL. Tali incarichi devono essere parte integrante del piano delle attività.

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- continuità di servizio
- rotazione

ART. 9

SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE

Nel caso di assenze del personale che, ai sensi della normativa vigente, non possa essere sostituito con personale assunto a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato, il DSGA, o l'Assistente Amministrativo che lo sostituisce, modificherà l'orario di lavoro del personale in servizio, in modo tale che venga garantito l'orario di apertura del servizio di segreteria, come dal piano dei Servizi proposto, e il funzionamento della scuola, sia per quanto riguarda l'attività didattica che i servizi esistenti. I criteri per le sostituzioni sono:

1. settore da sostituire vicino a quello assegnato dal Piano delle Attività
2. maggior numero di collaboratori presenti in servizio nell'istituto
3. compatibilità di orario tale da non disporre, di norma, lo spostamento di personale già in servizio
4. disponibilità personale

Il servizio prestato dai collaboratori scolastici in sostituzione dei colleghi assenti per malattia, quando gli stessi non sono sostituiti da altro personale, sarà conteggiato secondo l'equivalenza n. 1 giorno = n. 1 ora da retribuire col FIS, nei limiti del contingente di ore a disposizione come da prospetto allegato oppure, nel caso di insufficienza di risorse economiche, sarà conteggiato come riposo compensativo, da fruire secondo piano prestabilito sulla base delle esigenze di servizio, in modo da non generare disservizi.

È importante precisare come, indipendentemente dal motivo dell'assenza del personale, la sostituzione potrà essere comunque autorizzata in nome della necessità di garantire la giusta sorveglianza sui piani/nei reparti, al fine di porre in primo piano sempre la sicurezza degli studenti.

Lo stesso criterio è applicato all'Assistente Amministrativo che svolge *in toto* le mansioni del collega assente.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi viene sostituito, nei casi di assenza, dall'Assistente Amministrativo, con conferimento di apposito incarico, che abbia i requisiti di legge.

ART. 10

FERIE - FESTIVITÀ SOPPRESSE - PERMESSI - RITARDI

La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero delle festività sopresse dovrà pervenire almeno 2/3 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto, per le ferie estive entro il 31 maggio. L'autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico, sentito il parere sottoscritto dal D.S.G.A., rilasciato almeno cinque giorni prima. La concessione delle ferie sarà disposta entro il 09 giugno per consentire al personale di non assumere impegni estivi in anticipo rispetto alla concessione.

Le ferie devono essere godute nel periodo di sospensione delle attività didattiche. La richiesta delle ferie estive maturate nell'anno non può essere inferiore a n. 15 gg. lavorativi.

I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, possono essere concessi per particolari esigenze personali e a domanda, e non possono eccedere le 36 ore nell'anno scolastico. La richiesta scritta sarà presentata di norma almeno tre giorni prima e in tempi inferiori solo per comprovati motivi di urgenza. La concessione avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. Il recupero dei permessi dovrà avvenire entro i due mesi successivi.

Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese. Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e frequente, il DSGA segnalerà il fatto al Dirigente Scolastico per i necessari e conseguenti provvedimenti previsti dal CCNL in materia di sanzioni disciplinari.

ART. 11

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - PROGETTI

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento, sia quelle organizzate dall'amministrazione che quelle organizzate dalle altre scuole, anche in rete, è un diritto di tutto il

personale e la partecipazione sarà consentita a tutti secondo criteri di turnazione e di flessibilità organizzativa. A conclusione del corso di formazione, i partecipanti dovranno relazionare ai colleghi e mettere in comune con gli stessi le conoscenze apprese; allo scopo si potranno anche concordare, su materie di nuova competenza e di generale interesse, incontri di autoformazione all'interno della scuola.

Il personale ATA avrà accesso al fondo d'istituto anche attraverso la presentazione di progetti per innovazioni e miglioramenti alla struttura e al servizio offerto.

Il progetto dovrà prevedere tutte le risorse necessarie, le ore di impegno richieste (specificando se saranno all'interno o fuori l'orario di lavoro, se si tratta, cioè, di intensificazione delle prestazioni o di ore aggiuntive).

CAPO II

PERSONALE DOCENTE

ART. 12

MODALITÀ RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN RELAZIONE AL PTOF, PERSONALE DOCENTE

1. Il personale docente verrà utilizzato nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro in funzione della piena valorizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo così come espressa nell'art. 21 L. 59/97 e nel D.P.R. 275/99. Il Dirigente, in base all'organico di fatto, forma le cattedre e assegna i docenti.
2. Nella formazione delle cattedre che in base all'attuale normativa sono costituite da un orario cattedra secondo gli obblighi di servizio (18 ore settimanali), il dirigente scolastico seguirà i seguenti elementi d'indirizzo:
 - a. mantenimento della continuità didattica del docente e della verticalità, salvo casi di impossibilità da vagliare all'occorrenza;
 - b. formazione di cattedre anche con classi appartenenti a diversi indirizzi di studio;
 - c. contenimento della frammentazione delle discipline afferenti alla medesima area culturale.
3. Il Dirigente, appena resi noti i trasferimenti del personale docente, procede a:
 - a. informare il personale, con circolare interna, della possibilità di mobilità all'interno dell'Istituto;
 - b. comunicare numero e tipo di posti in organico;
 - c. curare una sollecita compilazione e pubblicazione della graduatoria;
 - d. assegnare successivamente il personale alle classi.
4. Premesso che l'assegnazione dei Docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico, sentito il parere non vincolante del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, per procedere alla sua effettuazione il Dirigente utilizzerà i seguenti criteri:
 - a. Assicurare la continuità didattica - garantendo un curriculum verticale e la perfetta "filiera" degli insegnamenti delle materie di base e comuni a tutti gli indirizzi. L'interruzione di tale continuità sarà dovuta a motivate esigenze (anche di carattere riservato)
 - b. Consentire la valorizzazione e l'equa distribuzione nelle classi di competenze professionali e culturali
 - c. Assicurare la rotazione dei docenti delle materie comuni tra le sezioni e gli indirizzi una volta completato il quinquennio, così da evitare fossilizzazioni professionali e identificazioni non sempre proficue docente A-sezione A- indirizzo A
 - d. Valutare la compatibilità relazionale tra docenti del Consiglio di Classe

- e. Agevolare la formulazione dell'orario settimanale delle lezioni
- f. Distribuire equamente i carichi di lavoro
- g. Garantire equilibrio nei corsi tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato
- h. Tenere conto per l'assegnazione delle quinte classi delle competenze CLIL possedute dai docenti delle materie di indirizzo (certificazione livello B1 o superiore della conoscenza della lingua Inglese)

Valutazioni e decisioni di qualsivoglia natura saranno motivatamente adottate dal Dirigente Scolastico che vaglierà i singoli casi e le specifiche situazioni sulla base di tutti gli elementi a propria disposizione e di propria conoscenza.

ART. 13

ORARIO DI LAVORO E ORARIO DELLE LEZIONI

La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero del personale docente è fissata in ore 5 di effettiva docenza.

La partecipazione a riunioni di organi collegiali, comunque articolati, che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tale attività.

ART. 14

ORARIO DELLE RIUNIONI

Il Dirigente Scolastico definisce, all'interno del Piano Annuale delle Attività, un calendario di massima delle riunioni. I Collegi docenti e i Consigli di classe e, comunque, tutte le attività presenti nel Piano, si svolgeranno solo e sempre se preceduti da una circolare di conferma a firma del Dirigente Scolastico.

ART. 15

COMMISSIONI - ORGANI COLLEGIALI – ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE

I referenti avranno cura di informare il Dirigente Scolastico della convocazione e della calendarizzazione degli incontri delle commissioni.

Le parti concordano di evitare la convocazione degli organi collegiali (tranne che per gli scrutini e per altre situazioni di emergenza) nel pomeriggio di sabato per meglio conciliare vita lavorativa e vita familiare.

I docenti metteranno a disposizione un'ora a settimana destinata al ricevimento individuale delle famiglie all'interno del proprio orario di servizio, previa, comunque, prenotazione da parte dei genitori (ricevimento per appuntamento). Gli incontri Scuola-famiglia a conclusione del trimestre-pentamestre seguiranno, invece, la calendarizzazione di massima del Piano Annuale delle Attività.

ART. 16

SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

Supplenze brevi obbligatorie

Sono tenuti alla sostituzione dei docenti non presenti per assenze brevi, con carattere prioritario, i docenti che:

- abbiano un orario settimanale inferiore alle 18 ore (ore a disposizione);
- abbiano fruito di permessi orario;
- nella propria ora di lezione trovino la classe vuota e gli alunni assenti per ragioni diverse;
- abbiano dichiarato la propria disponibilità a supplire colleghi assenti.

Nei casi previsti di sostituzione di docenti assenti con altri della scuola, il Dirigente Scolastico procede in base al seguente ordine di priorità:

- docente della stessa classe a disposizione nell'ora di assenza;
- docente a disposizione della stessa materia;
- docente a disposizione;
- docente della stessa classe disponibile a prestare ore eccedenti;
- docente della stessa materia disponibile a prestare ore eccedenti;
- docente disponibile a prestare ore eccedenti.

ART. 17

SOSTITUZIONE DI ORE

I docenti della stessa classe, previo accordo con il Dirigente Scolastico, possono scambiarsi le ore: ciò dovrà avere carattere assolutamente sporadico e legato a esigenze di urgenza e comunque motivate. La comunicazione dello scambio, con la motivazione, dovrà avvenire per iscritto in tempo congruo e utile.

Le ore di lezione del docente che ha chiesto la sostituzione devono essere restituite alla classe con le stesse modalità entro 15 giorni.

ART. 18

UTILIZZAZIONI PARTICOLARI DEI DOCENTI

In caso di assenza collettiva degli alunni della propria classe, all'insegnante in servizio può essere assegnata la vigilanza di altre classi; in ogni caso resta a disposizione per l'intera durata del suo orario di servizio.

In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, progetti alternanza scuola – lavoro, stage, visite didattiche, elezioni, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti nel rispetto del proprio orario settimanale e per programmate attività diverse dall'insegnamento.

La sostituzione di personale docente in sciopero è ritenuta comportamento antisindacale.

ART. 19

PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE DEI DOCENTI

Ciascun docente ha diritto in ciascun anno scolastico a n. 5 giorni di permesso per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento. Nei casi di eccedenza delle domande rispetto al numero dei posti disponibili si terranno presenti i seguenti criteri:

- docenti di discipline attinenti alle tematiche trattate nel corso di aggiornamento;
- funzioni strumentali
- rotazione
- sorteggio

Si prevede la possibilità di mettere a frutto le professionalità presenti all'interno della scuola affidando ai docenti con i titoli necessari gli interventi formativi rivolti al personale docente e non docente. Per tali incarichi, formalizzati con nomina del Dirigente Scolastico, il compenso previsto per i compiti di formatore collegati alle attività di formazione del personale docente e non docente previste dal Piano di formazione del PTOF viene fissato in maniera forfettaria (ma riconducibile ad un precisato impegno orario) per corso/unità formativa svolta, da imputare ad apposito progetto-attività del programma annuale ("Formazione") sulla base della disponibilità presente.

ART. 20

TUTORAGGIO IN ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Per l'eventuale assegnazione di compiti di tutoraggio collegati alle attività di alternanza scuola-lavoro presso le aziende viene stabilito, laddove strettamente necessaria la figura del tutor scolastico, un compenso pari a euro 17,50 per ciascuna ora di lavoro prestato che ecceda l'orario di servizio del docente, da imputare ad apposito progetto-attività del programma annuale ("Alternanza Scuola-Lavoro") fino al raggiungimento del budget disponibile.

ART. 21

BONUS VALORIZZAZIONE DOCENTI di cui alla L.107/2015

Relativamente all'a.s. 2019/2020, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale saranno relativi alle seguenti macro-aree, con precisi indicatori e pesi che saranno successivamente predisposti dal comitato di valutazione come da normativa vigente:

- Area Didattica
- Area della Professionalità
- Area formativa
- Area degli aspetti organizzativi
- Valutazione affidata al DS in merito a elementi quali
 - spirito di collaborazione-condivisione/capacità relazionale con la classe
 - carico di lavoro-impegno profuso in termini anche di impatto sul miglioramento della scuola

ART. 22

VIGILANZA ALUNNI

La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata dai docenti in servizio nelle classi nell'ora in cui si effettua l'intervallo (ciascuno per le proprie classi); i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nei vari piani/spazi/aree/reparti loro assegnati sul piano annuale delle attività.

ART. 23

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE CON IL FONDO D'ISTITUTO

Gli incarichi e le funzioni sono attribuiti ai docenti nel rispetto delle competenze e dell'autonomia sia del Dirigente Scolastico sia del Collegio Docenti.

Gli incarichi saranno formalizzati con decreto di nomina del Dirigente Scolastico indicante le attività da svolgere, i tempi ed il compenso. Nel caso in cui più docenti concorrano all'assegnazione di un incarico per lo svolgimento di un'attività finanziata con il Fondo dell'istituzione scolastica, oppure con fondi esterni alla Scuola, il Dirigente effettua la scelta in base ai seguenti criteri:

1. disponibilità a realizzare l'attività
2. competenze possedute e documentate coerenti con l'incarico specificatamente richieste dal progetto
3. esperienze professionali
4. capacità di gestione delle risorse umane e finanziarie
5. capacità di progettazione

Laddove siano richieste competenze specifiche si procederà tramite designazione da parte degli organi collegiali o avviso interno di reclutamento o, comunque, secondo le modalità previste dalla specifica normativa vigente in materia.

Laddove non siano richieste competenze specifiche o ci siano più competenze di pari livello che concorrono ad un medesimo incarico, si ricorrerà all'alternanza-rotazione tra i docenti, tenendo

conto in ultima *ratio*, della più giovane età tra i candidati e, in subordine, della posizione più favorevole nella graduatoria d'Istituto.

Ogni assegnazione di incarico è notificata all'interessato e conservata nel proprio fascicolo.

ART. 24

PERMESSI BREVI – RITARDI E RECUPERI

I permessi brevi verranno recuperati entro i due mesi successivi alla fruizione art.50 CCNL (ex art. 16 comma 3 del CCNL 2006-09) con prestazioni di ore eccedenti.

Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. In ogni caso dovrà essere recuperato entro l'ultimo giorno del mese. Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e frequente, il DS valuterà i necessari e conseguenti provvedimenti previsti dal CCNL in materia di sanzioni disciplinari.

ART. 25

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti mediante pubblicazione sul sito della Scuola in apposita "area riservata"; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale ATA una parte dell'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell'attività lavorativa del normale orario di lavoro. Il Dirigente Scolastico provvederà all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Le norme economiche contenute nel presente titolo si applicano a tutto il personale docente e ATA in servizio nella Scuola a decorrere dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31/08/2020.

ART. 3

RISORSE FINANZIARIE F.I.S. 2019/20

F.I.S. 2019/2020 (al lordo dipendente)

FIS A.S. 2019-2020	€ 37.784,89
INDENNITÀ DI DIREZIONE DSGA	- € 3240

Totale FIS 2019/20	€ 34.544,89
Economie al 31/08/2019	€ 9.701,63
TOTALE FIS DA CONTRATTARE A.S. 2019-2020	€ 44.246,52

ALTRE RISORSE

- a) Funzioni strumentali € **2721,62** (lordo dipendente)
- b) Incarichi specifici personale ATA € **2669,18** (lordo dipendente)
- c) Ore eccedenti € **2187,94** (lordo dipendente)
- d) Attività complementari di educazione fisica € **1686,18** (lordo dipendente)
- e) Aree a rischio € **436,71** (lordo dipendente)
- f) **ALTRE ECONOMIE** al 31/08/2019 da destinare a corsi recupero/coordinatori di classe/orientamento/altre esigenze intervenienti docenti-ata € **6.850,23** (lordo dipendente)
- g) **BONUS VALORIZZAZIONE DOCENTI** di cui alla L.107/2015 € **8.753,58** (lordo dipendente)

Si precisa che tutte le attività funzionali e d'insegnamento (personale docente) e le attività estensive e intensive (personale ATA) saranno retribuite in base alle tabelle del CCNL.

ART. 4

FONDO DI RISERVA

Viene accantonata, relativamente all'anno scolastico 2019-2020, una quota del fondo comune (€ **884,93- lordo dipendente**) pari al **2%**. Tale somma verrà utilizzata, per retribuire eventuali attività aggiuntive del personale docente e ATA non previste all'inizio dell'anno scolastico, previa intesa con la RSU o per lievi sforamenti (max 10% della quota assegnata) a singoli progetti, da autorizzare preventivamente da parte del Dirigente Scolastico.

ART. 5

RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE

Al fine di realizzare quanto stabilito nel presente contratto, il fondo d'istituto per l'anno 2019/2020, viene ripartito come segue:

- detratto il 2% dal totale per il fondo di riserva, la rimanente quota viene ripartita in
- personale docente 70%
- personale ATA 30%

come da tabella sottostante:

Percentuale		F.I.S. 2019/20	Totale (lordo dipendente)
70 %	Fondo quota Docenti decurtato del fondo di riserva	30.353,11 euro	30.353,11 euro
30 %	Fondo quota ATA decurtato del fondo di riserva	13.008,48 euro	13.008,48 euro
2%	Fondo di Riserva*	884,93 euro	884,93 euro

***Il fondo di riserva sarà eventualmente ripartito rispettando le medesime percentuali previste per i Docenti e ATA (rispettivamente 70% e 30%).**

La nota MIUR Prot. n. 21795 del 30 SETTEMBRE 2019 precisa, a pag. 3 che “resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-18”.

A tal proposito si precisa che le economie venutesi a creare negli anni precedenti saranno, nel caso di effettivo accredito sul POS, destinate a incrementare in maniera proporzionale prioritariamente le seguenti funzioni/attività:

- corsi di recupero
- orientamento
- coordinatori di classe

e comunque per le altre funzioni e le altre necessità intervenienti, essenziali alla realizzazione delle attività di istituto anche legate all’incentivo del personale ata a supporto di queste ultime (sarà possibile spostare i fondi da una categoria all’altra e da un profilo professionale all’altro).

TITOLO IV – CAPO II

COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE

ART. 6

ATTIVITÀ INCENTIVATE

In coerenza con le linee programmatiche indicate nel PTOF e con quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico ha individuato le sotto elencate attività da retribuire con il fondo dell’Istituzione scolastica. Il compenso per ogni singola prestazione appresso indicata è determinato in rapporto all’effettivo carico di lavoro richiesto per l’espletamento dello specifico incarico. Il criterio utilizzato per la pesatura di ogni singola attività consiste nel determinare un numero di ore stimato in rapporto alla complessità dell’attività e all’arco temporale richiesto per l’attuazione, da moltiplicare per un importo orario fissato in € 17,50. Solo per i corsi di recupero si applicano le tabelle specifiche di corresponsione.

Come previsto dal D.Lgs. 112/08 art. 71 comma 5 si sottolinea che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme del fondo d’istituto, pur restando valido il principio di premialità e produttività e la necessità di valutare comunque l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori ai vari progetti e attività finanziati con il fondo. Ne consegue che nel caso di assenze prolungate il compenso per le attività incentivate sarà erogato in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte. La ripartizione delle varie aree del fondo dell’istituzione scolastica viene stabilita, concordemente, secondo il seguente prospetto nel quale vengono indicate le attività da riconoscere all’interno delle aree.

Le restanti quote eventualmente disponibili saranno utilizzate per l’intensificazione degli impegni progettuali e didattici e le eventuali variazioni che dovessero sopravvenire.

ART.7

CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti

nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA, previa disponibilità e rotazione degli interessati e compatibilmente con i requisiti professionali richiesti dall'attività da incentivare.

2. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **30.353,11** (70% del FIS 2019/2020 decurtato del fondo di riserva) lordo dipendente e per le attività del personale ATA € **13.008,48** (30% del FIS 2019/2020 decurtato del fondo di riserva) lordo dipendente e un fondo di riserva di € **884,93** (2% del FIS 2019/2020) – lordo dipendente.

Totale disponibile per il personale Docente	€ 30.353,11
Totale disponibile per il personale ATA	€ 13.008,48
Totale Fondo di riserva	€ 884,93

ART. 8

SUDDIVISIONE RISORSE

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. ex 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue:
 - a. **supporto alle attività organizzative** (collaboratori del dirigente, responsabile casa circondariale, orologio marcatempo e allarme, manutenzione e funzionamento dotazioni informatiche, cancelli e impianti elettrici; commissioni varie, ecc. vd prospetto analitico allegato) € **8170,00** (lordo dipendente);
 - b. **responsabile attività e formazione sulla sicurezza**: € **1250,00** (lordo dipendente) + supporto sicurezza € **350** (lordo dipendente) + referente progetto prevenzione sul fumo € **85** (lordo dipendente)
 - c. **supporto alla didattica** (coordinatori di classe, coordinatori per materie, responsabili dipartimenti, responsabili dei laboratori, assi culturali, ecc. vd prospetto analitico allegato): € **6195,00** (lordo dipendente);
 - d. **attività d'insegnamento e progetti PTOF** (corsi di recupero, potenziamento e approfondimento, olimpiadi, corso robotica, progetto CIAK, ecc. vd prospetto analitico allegato) € **14.303,11** (lordo dipendente);
 - e. ore eccedenti € **2187,94** (lordo dipendente) + economie a. p. (cedolino unico) € **8465,92** (lordo dipendente)
 - f. Funzioni strumentali € **2721,62** (lordo dipendente)
 - g. Altre eventuali funzioni/commissioni/attività € **280,00** (lordo dipendente), somma già ricompresa nel capitolo **supporto alle attività organizzative**.

ART. 9

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF

Le risorse disponibili per le Funzioni Strumentali sono pari a € **2721,62** (lordo dipendente) e saranno suddivise nel seguente modo: le somme disponibili saranno equamente divise per il numero dei docenti che ricoprono ciascuna delle aree individuate dal Collegio docenti (tutte le aree, infatti, prevedono la presenza di più docenti che lavorano in *team*). **Si tratta di n. 8 docenti** (dei n. 9 docenti incaricati, infatti, n. 1 non riceverà retribuzione in quanto il suo incarico di funzione strumentale non può essere cumulabile con quello di collaboratore del DS).

1. **Area 1 – Attuazione del PTOF/Analisi del RAV/Attuazione del PDM** è attribuita la somma annua di € **340,20** x n. 2 docenti (lordo dipendente)
2. **Area 2 - Sostegno agli alunni** è attribuita la somma annua di € **340,20** x n. 2 docenti (lordo

- dipendente)
3. **Area 3 - Gestione della Biblioteca** è attribuita la somma annua di € **340,20** x n. 2 docenti (loro dipendente)
 4. **Area 4 - Rapporti con il Territorio/orientamento/viaggi** è attribuita la somma annua di € **340,20** x n. 2 docenti (loro dipendente)
 5. **Area 5 – Alternanza Scuola-lavoro** è attribuita la somma annua di € **0** x n. 1 docenti (vd. sopra)

ART. 10

BONUS VALORIZZAZIONE DOCENTI di cui alla L.107/2015

La risorsa per l'a.s. 2019-20 è pari a € 8.753,58.

Per i criteri di assegnazione si rinvia all'art. 21 del **TITOLO III – CAPO I**

TITOLO IV - CAPO III

COMPENSI AL PERSONALE ATA

ART. 11

UTILIZZO RISORSE

Le risorse disponibili per il personale ATA vengono utilizzate per retribuire le prestazioni eccedenti l'orario di servizio, l'intensificazione delle prestazioni e l'attuazione di progetti finalizzati all'innovazione e al miglioramento della struttura e del servizio, previa disponibilità e rotazione degli interessati e compatibilmente con i requisiti professionali richiesti dall'attività da incentivare.

ART. 12

LAVORO STRAORDINARIO

Le prestazioni di lavoro in eccedenza alle 36 ore settimanali effettuate per esigenze di servizio che non rientrano nella programmazione ordinaria o plurisettimanale, per il necessario supporto alle attività extracurricolari e alla realizzazione del PTOF, costituiscono monte ore per lavoro straordinario che sarà di norma retribuito o recuperato su richiesta del dipendente o per superamento del monte ore ad ognuno destinato.

Viene assegnato un budget pari ad euro **5137,50**, per un monte ore, distinto per profilo professionale, come da seguente prospetto:

PROFILO	ORE
Assistenti amministrativi	Sono assegnate n. 130 ore in totale da utilizzare per le attività di straordinario
Assistenti Tecnici	Sono assegnate n. 95 ore in totale da utilizzare per le attività di straordinario
Collaboratori Scolastici	Sono assegnate n. 150 ore in totale da utilizzare per le attività di straordinario

ART. 13

LAVORO AGGIUNTIVO

Viene assegnato un budget pari ad euro **7567,50** per lavoro aggiuntivo, per un monte ore, distinto per profilo professionale, come da seguente prospetto:

PROFILO	ORE
Assistenti amministrativi	Sono assegnate <u>n. 140</u> ore in totale da utilizzare per le attività aggiuntive
Assistenti Tecnici	Sono assegnate <u>n. 175</u> ore in totale da utilizzare per le attività aggiuntive
Collaboratori Scolastici	Sono assegnate <u>n. 240</u> ore in totale da utilizzare per le attività aggiuntive

ART. 13.1

QUOTA ACCANTONATA ATA: viene accantonato un budget pari a euro **303,48** da redistribuire entro il 31/08/2020 per attività straordinarie o aggiuntive che dovessero sopraggiungere.

ART. 14

INCARICHI SPECIFICI

Le risorse disponibili per gli incarichi specifici sono pari a € **2669,18** (lordo dipendente).

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	COMPENSO
Attività COLLABORATORI SCOLASTICI	Supporto magazzino	€ 375,00
Attività COLLABORATORI SCOLASTICI	fotocopie per attività didattiche e non - supporto uffici	€ 629,31
Attività COLLABORATORI SCOLASTICI	sportello utenza-portineria-smistamento disposizioni e oneri connessi	€ 664,87
Attività COLLABORATORI SCOLASTICI	servizi esterni, interventi occasionali per gestione allarmi e apertura-chiusura scuola, supporto alunni h	€ 1000,00

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato che abbia prodotto regolare dichiarazione di accettazione e che non goda del beneficio della 1^a posizione economica (ex art. 7) - 2^a posizione economica. La corresponsione del compenso previsto verrà effettuata previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A., e in ogni caso, solo nei confronti dei dipendenti che dal 01/09/2019 al 30/06/2020 non abbiano superato il limite complessivo di 60 giorni di assenza dal servizio.

Per gli incarichi specifici l'importo corrisposto sarà ridotto in funzione di 1/10 per ogni mese di assenza dal servizio escluse le ferie.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

ART. 2

NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

TALE INTESA SARÀ RESA ESECUTIVA SOLO DOPO L'APPROVAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI.

Castrovillari 25/11/2019

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico

f.to **prof.ssa Rossana Perri***

Per la parte sindacale

La R. S.U. dell'Istituto

f.to **Marino Francesca***

f.to **Merenna Eugenio**

f.to **Morciano Giovanni***

Rappresentanza territoriale*

f.to **Sig.ra De Filpo Filomena**

**Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93*